

COLLEGIO DI NAPOLI – DECISIONE N. 937/2017 – PRES. CARRIERO – EST. SANTAGATA DE CASTRO

Centrale di allarme interbancaria - mancato pagamento di assegno - segnalazione erronea - risarcibilità del danno patrimoniale e non patrimoniale - onere della prova - liquidazione equitativa - ammissibilità

(cod. civ., artt. 1226, 2043, 2059, 2697; l. 15 dicembre 1990, n. 386, Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari, art. 9)

FATTO

La ricorrente espone di aver emesso, in data 30 aprile 2010, assegno bancario Omissis tratto su una filiale dell'odierna resistente e che il portatore, prima di procedere all'incasso, correggeva la data sul titolo, indicando quella del 30 maggio 2010, senza la sottoscrizione per accettazione del traente; versato l'assegno in banca, il cassiere - non accorgendosi della mancata sottoscrizione della correzione - lo mandava in pagamento; tuttavia, al 3.6.2010, sul conto corrente della ricorrente non sussistevano fondi sufficienti a pagare l'assegno. Il titolo, segnalato come impagato, veniva consegnato ad un notaio perché procedesse alla levata del protesto; il notaio dichiarava però l'effetto non protestabile per «mese di emissione corretto senza relativa accettazione sottoscritta». Sennonché, malgrado la dichiarata improtestabilità per cause differenti dalla mancanza di fondi, l'intermediario procedeva a segnalare la ricorrente alla Centrale d'allarme interbancaria. L'istante lamenta dunque che tale iscrizione avrebbe avuto effetti pregiudizievoli a catena, provocandole danni quantificati in euro 100.000,00, dei quali - riscontrato negativamente il reclamo - chiede all'Arbitro, tramite legale di fiducia, di dichiarare l'intermediario convenuto tenuto al risarcimento. Costitutosi ritualmente, l'intermediario chiede invece al Collegio di respingere nel merito il ricorso. Parte resistente conferma che in data 3.6.2010 l'assegno de quo veniva segnalato impagato con la causale "insufficienza fondi"; aggiunge che: 1) lo stesso giorno veniva inserita la segnalazione nell'archivio delle pre-revoche Cai ed inviato il c.d. preavviso di revoca; 2) accortasi dell'errore, la banca procedeva a chiedere (ed ottenere) la cancellazione del nominativo dell'odierna ricorrente in data 6.9.2010; 3) parte ricorrente risulta però esser stata già protestata anche per altri assegni impagati e che al 24.6.2016 era attiva un'altra revoca di sistema per un assegno di euro 1.184,75, emesso in difetto di provvista. Quanto alla pretesa risarcitoria avanzata dalla ricorrente, parte resistente eccepisce l'indeterminatezza della domanda in merito al quantum risarcibile. La ricorrente contesta, con memoria di replica, quanto eccepito dalla controparte nelle controdeduzioni ed insiste nelle richieste formulate nel ricorso. L'istante puntualizza ed documenta che la vicenda ha dato avvio ad un procedimento penale per il reato di truffa (art. 640 c.p.) nei propri confronti conclusosi con decreto di archiviazione del g.i.p. competente; sostiene poi che

l'intermediario ha erroneamente allegato di essere a conoscenza di un'ulteriore revoca di sistema attiva al 24.6.2016: revoca attiva, tuttavia, nei confronti di un'omonima dell'odierna ricorrente, individuata da un differente codice fiscale. Infine, l'istante allega, ai fini della quantificazione del danno risarcibile, una visura camerale attestante l'inattività della società di cui è socia, corredata da una serie di documenti fiscali che dimostrano il reddito prodotto dalla predetta società prima dell'accidente.

DIRITTO

La questione sottoposta al Collegio concerne la presunta illegittimità della segnalazione del nominativo della ricorrente nella Centrale di Allarme Interbancaria, comportante una revoca di sistema per la stessa della durata di un mese circa. Viene in considerazione, come noto, l'art. 9, l. 15 dicembre 1990, n. 386, secondo cui, «in caso di mancato pagamento [...] di un assegno per mancanza di [...] provvista, il trattario iscrive il nominativo del traente nell'archivio previsto dall'articolo 10-bis. [...]». 3. L'iscrizione nell'archivio determina la revoca di ogni autorizzazione ad emettere assegni. Una nuova autorizzazione non può essere data prima che sia trascorso il termine di sei mesi dall'iscrizione del nominativo nell'archivio. 4. La revoca comporta il divieto, della durata di sei mesi, per qualunque banca e ufficio postale di stipulare nuove convenzioni di assegno con il traente e di pagare gli assegni tratti dal medesimo dopo l'iscrizione nell'archivio, anche se emessi nei limiti della provvista». Giova rammentare al proposito che, al fine di procedere all'iscrizione, è necessario presentare l'assegno nei tempi previsti dagli artt. 32 ss. l. ass., ossia entro 8 giorni dall'emissione, ovvero 15 se pagabile in altro comune della Repubblica (cfr. Trib. Roma, 23 maggio 2014) e che altro presupposto di legittimità della segnalazione è la validità dell'assegno: senonché, l'art. 1 l. ass. prevede, tra i requisiti dell'assegno, «l'indicazione della data e del luogo dove l'assegno bancario è emesso», onde in mancanza di data l'assegno è nullo (cfr. Cass., 6 marzo 2006, n. 4804). Per converso, la rettifica della data non è di per sé idonea ad invalidare il titolo, salvo che la correzione sia rivelatrice della falsificazione del titolo (cfr., recentemente, App. Napoli, 21 gennaio 2014 – in termini, anche se da un altro angolo visuale, ABF Napoli, 16 ottobre 2014, n. 6805). Delineato preliminarmente il quadro normativo di riferimento, il Collegio reputa incontestabile l'illegittimità della segnalazione nel caso di specie, come attesta anche la circostanza che lo stesso intermediario si sia attivato per la cancellazione della segnalazione. Posta l'illegittimità della segnalazione, occorre verificare se sussistono i presupposti per la risarcibilità del danno asseritamente subito dalla ricorrente per effetto della segnalazione, quantificato dall'istante in euro 100.000,00. Il Collegio ritiene anzitutto di respingere l'eccezione dell'intermediario sul difetto di connessione eziologica tra l'iscrizione ed il danno lamentato, fondato sulla circostanza che la ricorrente risultava protestata anche per altri assegni; ciò in quanto l'istante ha provato, in sede di repliche, che la revoca di sistema cui fa

riferimento la resistente si riferisce ad una sua omonima dotata di diverso codice fiscale. Va dato atto che parte ricorrente non ha fornito elementi documentali idonei ad inferire la connessione fra l'illegittima segnalazione e i danni patrimoniali patiti: l'istante ha, infatti, prodotto documentazione che non coglie nel segno (visura camerale attestante l'inattività della società di cui era socia; dichiarazione dei redditi della predetta società relativa all'anno antecedente quello di segnalazione all'archivio; richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero a sostegno del presunto danno personale ed aziendale subito in conseguenza delle indagini penali avviate nei suoi confronti a seguito dell'illegittima segnalazione all'archivio Cai). Onde, non è possibile riconoscere al ricorrente il risarcimento del danno patrimoniale, stante l'art. 2697, 1° comma, c.c., che lo onera della prova dell'esistenza (an debeat) e della consistenza (quantum debeat) del danno. Tuttavia, il Collegio deve rammentare che, con particolare riguardo a ipotesi di illegittima segnalazione in Centrale Rischi, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto risarcibile, oltre al danno patrimoniale, anche «il danno non patrimoniale alla persona, anche giuridica, con riguardo ai valori della reputazione e dell'onore (essendo anche i soggetti collettivi titolari dei diritti della personalità a tutela costituzionale ex art. 2 Cost.) ... (cfr., per tali principi, le decisioni Cass. 30 agosto 2007, n. 18316; 4 giugno 2007, n. 12929; 18 aprile 2007, n. 9233; 28 giugno 2006, n. 14977; 3 aprile 2001, n. 4881; 23 marzo 1996, n. 2576; v. pure Cass. 18 settembre 2009, n. 20120, in tema di assicurazione contro i danni)» (Cass. civ., sez. I, 9 luglio 2014, n. 15609, sottolineatura aggiunta). Analoghi principi di diritto debbono applicarsi, secondo il consolidato orientamento di questo Arbitro (cfr., ad es., ABF Roma, nn. 7069/15 e 4101/16; ABF Napoli, n. 1791/14) anche all'illegittima segnalazione in CAI. Sennonché, posto che nella specie è incontestabile la sussistenza del fatto lesivo dato dall'iscrizione pregiudizievole, «la prova del pregiudizio sofferto ... può sempre essere raggiunta anche per via indiretta, ad esempio tramite valutazioni presuntive», essendo innegabile che «l'illegittimo trattamento dei dati del cliente agli effetti delle segnalazioni in banche dati di informazioni creditizie è idoneo, in linea generale, a ledere il cosiddetto diritto alla reputazione di "buon pagatore"» (così, ad es., ABF Napoli, n. 1791/14). Ne consegue che, essendo il periodo di permanenza della iscrizione pregiudizievole relativamente breve nel caso di specie (dall'11 agosto 2010 al 7 settembre 2010), ai sensi dell'art. 1226 c.c. questo Arbitro ritiene equo quantificare tale danno in euro 1.000,00.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto al risarcimento del danno non patrimoniale equitativamente determinato nella misura di € 1.000,00. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la

somma di € 20,00 quale rimborso della sommaversata alla presentazione del ricorso.